

CONTRATTO

per il conferimento del rifiuto organico prodotto dal Comune di

TRA

• **«ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.»**, C.F./P.Iva: 04773540655, con Sede legale in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20 – Cap: 84131, in persona del Legale Rappresentante p.t., il **dott. Vincenzo PETROSINO**

(nel seguito, anche «EcoAmbiente» o «Gestore dell'Impianto» o «Gestore»)

E

• **COMUNE DI _____**, C.F.: _____, con Sede in _____ (SA), alla Via/Piazza _____, n° _____, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante p.t., il dott./sig. _____, o suo delegato

(di seguito, anche «Comune» o «Ente municipale»)

(nel seguito, congiuntamente denominati anche «Parti»)

Premessa:

a) *EcoAmbiente* è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, soggetta a direzione e controllo da parte del Socio Unico - «Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno» (di seguito, anche «EdA Salerno»);

b) con deliberazione del Consiglio dell'EdA Salerno n. 11 del 06.08.2020 e successiva deliberazione n. 21 del 04.11.2020, è stato disposto l'affidamento *in house providing* alla *EcoAmbiente*, ai sensi dell'art. 202, comma 4, del D.Lgs. 152/06, del "Servizio di gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)";

c) con decreto dirigenziale n. 272 del 14.12.2020, la Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Salerno ha rilasciato, in favore della *EcoAmbiente*, formale voltura dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii. rilasciata al precedente gestore («Ges.Co. Ambiente Scarl in Liquidazione») per il regolare svolgimento delle attività proprie dell'Impianto;

d) l'Impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sito in Località "Sardone" del Comune di Giffoni Valle Piana (SA) può rilasciare idonea certificazione di avvenuto recupero del rifiuto conferito, rivolgendosi, per le suddette operazioni, esclusivamente ad impianti appartenenti alla filiera C.I.C. (Consorzio Italiano Compostatori);

e) l'Ufficio Tecnico di Controllo dell'EdA Salerno ha approvato lo schema di contratto di servizio per il conferimento, presso il sopra indicato Impianto di Sardone, del

SEDE LEGALE



rifiuto urbano organico proveniente da raccolta differenziata (Codici E.E.R. 20.01.08 e 20.02.01);

f) nel rispetto dell'apposita procedura stabilita dalla vigente normativa di settore, EcoAmbiente, con delibera n. ____ adottata dal C.d.A. nella seduta del __.__.202__, ha fissato, entro il tetto massimo stabilito dall'EdA Salerno, la tariffa annuale per il conferimento del rifiuto urbano organico presso il sopra richiamato Impianto di Sardone.

*** *** ***

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Premessa

1. La «*Premessa*» è parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituisce patto tra le Parti.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente contratto disciplina termini, modalità e condizioni del conferimento, da parte del *Comune*, del rifiuto urbano organico proveniente da raccolta differenziata (Codici E.E.R. **20.01.08** e **20.02.01**) presso l'Impianto sito in Località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) (nel seguito, anche «*Impianto*» o «*Impianto di Sardone*»).

2. Il *Comune* assume l'onere di conferire, in proprio o tramite altro soggetto all'uopo incaricato ed in possesso dei requisiti richiesti, i rifiuti urbani di cui al comma 1, raccolti nel proprio territorio, presso l'Impianto sito in Località «*Sardone*» del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), secondo termini, modalità e condizioni disciplinati dal presente atto.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il *Gestore* autorizza il *Comune* a conferire i rifiuti urbani di cui al comma 1, presso l'Impianto di Sardone e si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito, nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della vigente normativa in materia ambientale (Testo Unico Ambiente – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 3 Durata e validità del contratto

1. Il presente contratto ha validità per il periodo di n. _____ (_____) mesi dalla data di sottoscrizione. Salvo quanto prescritto nel periodo seguente, non sono previsti proroga né prolungamento taciti del contratto, che potrà produrre effetto dopo la sua scadenza naturale solo in forza di nuovo ed apposito accordo/contratto sottoscritto tra le Parti. Se, alla scadenza del contratto, le Parti non hanno già provveduto alla sottoscrizione di nuovo ed apposito contratto, il presente contratto continuerà a produrre effetto fino al novantesimo giorno successivo alla precitata sua scadenza naturale.

2. La scadenza contrattuale di cui al comma che precede potrà essere anticipata in ragione di intervenute disposizioni normative, legislative o regolamentari incompatibili con l'esecuzione del contratto.

Art. 4 Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il servizio di cui al presente contratto riguarda solo ed esclusivamente il conferimento dei rifiuti urbani che si originano nel territorio del *Comune* e che sono identificati con i codici EER 20.01.08 e 20.02.01.



2. I conferimenti dei rifiuti di cui al presente contratto saranno effettuati dal *Comune* (in proprio o con operatore economico all'uopo individuato dal *Comune* medesimo) nel rispetto delle norme operative e/o regolamentari e/o di comportamento dettate da *EcoAmbiente* e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa di settore.

3. Il *Comune* si impegna a comunicare anticipatamente, in occasione del primo conferimento, i dati del trasportatore, le relative autorizzazioni e ogni altra documentazione utile all'ammissibilità del rifiuto in Impianto. Il *Comune* si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati trasmessi.

4. I rifiuti da conferire all'Impianto di Sardone devono, in ogni caso, essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti (di seguito FIR), secondo quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

5. *EcoAmbiente* è tenuta ai controlli ed alle verifiche prescritti dalla normativa di settore nonché all'individuazione delle tipologie di rifiuti non ammessi in Impianto, così come definiti nella procedura tecnica di cui al seguente Art. 6, comma 2, lett. "a)".

6. La quantità di rifiuti conferita, ai fini del calcolo dei corrispettivi economici per il servizio espletato dalla *EcoAmbiente*, sarà unicamente quella risultante dalla ricevuta di pesata rilevata dalla strumentazione di misura esistente presso l'Impianto e riportata nel formulario come "quantità accettata".

7. Il *Gestore* - nell'ambito delle procedure di cui all'Art. 6, comma 2, lett. "a)" - verificherà periodicamente, mediante analisi di laboratorio all'uopo incaricato e con spese a carico della *Comune*, la conformità merceologica del rifiuto conferito. L'impurità merceologica rilevabile nel rifiuto conferito deve essere contenuta nel valore del 9,99% (nove virgola novantanove per cento); in ipotesi di rifiuto con impurità merceologica superiore al 9,99% (nove virgola novantanove per cento), purché inferiore al 15,00% (quindici virgola zero zero per cento), sarà applicato un incremento di prezzo a copertura del relativo costo di gestione (recupero/smaltimento, etc.) pari a 0,004 €/Kg, (zero virgola zero zero quattro euro per chilogrammo) che sarà oggetto di separata fatturazione; in ipotesi di rifiuto con impurità merceologica pari o superiore al 15,00% (quindici virgola zero zero per cento), il rifiuto verrà rifiutato e non ammesso in Impianto.

Art. 5 Obblighi e responsabilità del Comune

1. Resta a carico del *Comune* ogni e qualsivoglia responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'Impianto, per colpa imputabile ai propri dipendenti o all'incaricato del trasporto dei rifiuti per conto del *Comune*.

2. È altresì onere del *Comune* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti presso l'Impianto, con particolare riferimento alla garanzia di tenuta, durante il trasporto e le soste dei mezzi, dei liquami di percolazione derivanti dalla compattazione dei rifiuti, sollevando la *EcoAmbiente* da ogni responsabilità in merito.

3. Il *Comune* sarà considerato responsabile per l'eventuale conferimento dei rifiuti non conformi, anche nel caso di danni all'Impianto.



4. Il *Comune* assume l'impegno di conferire, durante la vigenza del contratto, una quantità minima annuale di rifiuti, pari al 75% (settantacinque per cento) dei dati di produzione media risultanti dall'ultimo M.U.D. disponibile, riportati, nella tabella che segue, per singolo codice EER:

CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Quantità Mensili (valore in Ton)	Quantità Annuali (valore in Ton)
20 01 08	Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense	_____	_____
20 02 01	Rifiuti Biodegradabili Sfalci di Potature	_____	_____

5. L'impegno di cui al comma che precede può essere derogato nel solo caso di comprovata riduzione, da parte del *Comune*, della produzione del rifiuto nell'anno di vigenza del presente contratto.

Art. 6 Obblighi e responsabilità del Gestore

1. Il *Gestore* si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dal *Comune*, nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente (ivi compresi gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti), nonché delle condizioni tutte di cui al presente contratto.

2. *EcoAmbiente*, in relazione al rifiuto prodotto/conferito dal *Comune*, si impegna ad effettuare le seguenti operazioni in qualità di Gestore dell'Impianto:

- a) procedura di accettazione del rifiuto;
- b) messa in riserva del rifiuto (R13);
- c) avvio a recupero e/o smaltimento del rifiuto.

3. Fermo restando quanto prescritto nei seguenti Artt. 10 e 11, il *Gestore* non potrà in alcun modo essere considerato responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, imprevisti derivanti da eventi gestionali e/o meteorologici particolari, sovraccarico o fermo dell'impianto, caso fortuito, calamità e motivi di ordine pubblico. Per cause di forza maggiore si intendono anche nuove disposizioni legislative e/o ordini delle Autorità competenti (ivi compreso l'ordine dell'EdA Salerno) che obblighino a sospendere e/o interrompere il servizio, nonché a rivedere tipo di organizzazione e attività. Per *fermo dell'impianto* si intende qualsiasi periodo di interruzione totale dell'attività dell'Impianto medesimo dovuto a manutenzione straordinaria, guasto ed ogni altra causa, quale anche la saturazione degli spazi autorizzati.

Art. 7 Obblighi in materia di sicurezza

1. Le Parti si impegnano, ciascuno per le rispettive competenze, a rispettare la normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di ridurre i "rischi da interferenze" nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, il *Comune* si



impegna a rispettare le prescrizioni di cui al DUVRI fornito dal *Gestore* ovvero a trasmetterlo al soggetto terzo affidatario del servizio di trasporto/conferimento del rifiuto e/o trasportatore che materialmente effettuerà il conferimento presso l'Impianto.

Art. 8 Corrispettivo per il servizio

1. *EcoAmbiente*, sulla base del consuntivo dei costi sostenuti, nonché dei costi e degli investimenti previsti per l'annualità successiva, provvede a redigere annualmente apposita relazione tecnico-economica comprensiva del piano economico e finanziario ove viene proposto il valore massimo della tariffa di conferimento per l'annualità successiva, da sottoporre all'EdA Salerno per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

2. La tariffa di cui al comma che precede viene approvata dal Consiglio d'Ambito e costituisce, per *EcoAmbiente*, il corrispettivo massimo richiedibile per lo svolgimento del servizio descritto nel presente contratto.

3. Fermo restando quanto prescritto nell'Art. 4, u.c. e nel comma 4 del presente articolo, il corrispettivo dovuto ad *EcoAmbiente* (approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione della *EcoAmbiente* medesima __.__.____ n. ____) per l'erogazione dei servizi di cui al presente contratto è pari a:

- a. _____,00 €/ton, oltre I.V.A. come per legge, e comprensivo del ristoro ambientale pari ad € 3,12/ton (non soggetto ad iva) per il codice EER 20.01.08;
- b. _____,00 €/ton, oltre I.V.A. come per legge, comprensivo del ristoro ambientale pari ad € 3,12/ton (non soggetto ad iva) per il codice EER 20.02.01.

4. Fermo restando quanto prescritto nell'Art. 4, u.c., *EcoAmbiente*, in corso di esecuzione/vigenza del presente contratto, avrà facoltà - per ragioni (anche non palesate) di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta - di modificare (in aumento o in diminuzione) l'importo del corrispettivo di cui al comma 3 in forza ed a decorrere da apposita comunicazione scritta inviata al «*Referente del contratto*» (Art. 15, co. 3); in tal caso, il *Contraente* ha facoltà di recedere in forza e con decorrenza da apposita nota scritta inviata al «*Referente del contratto*» (Art. 15, co. 2).

Art. 9 Fatturazione, pagamento e tracciabilità

1. In relazione al servizio di cui al presente contratto, *EcoAmbiente* procederà alla fatturazione, con cadenza mensile, dell'importo dovuto dal *Comune*, calcolato sulla base del peso dei rifiuti conferiti presso l'Impianto.

2. L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dal *Comune*, entro e non oltre giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla loro emissione. Scaduto il termine precitato, e fermo quanto prescritto nei seguenti Artt. 10 e 11, verranno applicate le ulteriori spese derivanti dal ritardo e gli interessi legali.

3. In caso di accordi successivi tra il *Comune* e terzi (soggetti pubblici o privati) incaricati del servizio di igiene urbana, con previsione degli oneri relativi allo smaltimento a totale carico di questi ultimi, ciò dovrà essere tempestivamente comunicato ad *EcoAmbiente*, per consentire la regolamentazione del rapporto e la corretta fatturazione. In tal caso, qualora il terzo incaricato dal Comune non adempia l'obbligazione di pagamento in favore di *EcoAmbiente* per il servizio prestato, il *Comune* si impegna a pagare, senza indugio ed a prima richiesta, ad *EcoAmbiente*, le somme inavase dovute dal terzo.



4. Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle Parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto. Pertanto, *EcoAmbiente* sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

5. Il *Gestore* dichiara, sin d'ora, che il conto corrente su cui intende ricevere i pagamenti delle fatture relative al servizio oggetto del presente contratto, ha il seguente codice IBAN _____, attivo presso la Banca "_____". Le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul precitato conto corrente sono le seguenti: _____.

6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione, il *Gestore* intendesse modificare il conto corrente ove vanno accreditati i corrispettivi di cui al presente contratto, indicato al comma che precede, ne dovrà dare formale comunicazione al *Contraente*, specificando l'iban del nuovo conto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul precitato conto corrente. La comunicazione del *Gestore* costituirà automatica modifica al presente contratto e determinerà, senza ulteriori formalità, il cambio del conto corrente di accredito specificato nel comma che precede.

Art. 10 Risoluzione contrattuale

1. L'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, protrattosi senza giustificato motivo per oltre due mensilità o comunque per importi superiori a trecentomila euro, abilita il *Gestore* a sospendere, senza indugio né formalità, la propria prestazione (e, dunque, a rifiutare l'ingresso in Impianto dei rifiuti che il *Comune*, o l'O.E. da questo incaricato, intendesse conferire).

2. In caso di morosità a termini del comma che precede, il contratto si risolverà di diritto se il *Contraente* non provvederà a pagare le somme dovute entro la data che *EcoAmbiente* - al fine di avvalersi della presente clausola - comunicherà a mezzo nota P.E.C..

Art. 11 Sospensione del servizio

1. *EcoAmbiente* si riserva, per ragioni tecniche (per tali intendendosi, a titolo meramente esemplificativo, le manutenzioni impiantistiche straordinarie non programmate) nonché per le altre ragioni previste nel presente contratto, di sospendere e/o interrompere il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni della sospensione/interruzione medesima. In tali casi, il *Comune* non potrà avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo né invocare l'evento sospensivo/interruttivo quale causa di risoluzione per inadempimento.

Art. 12 Clausole contrattuali e Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01

1. Il *Comune* è a conoscenza che *EcoAmbiente* ha adottato ed attua un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, con i relativi Codice etico e Sistema disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito web aziendale e che dichiara di aver compreso nel suo contenuto.

2. Il *Comune* aderisce ai principi del succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne contenuti, principi e procedure nonché, in generale,



ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii. riportate nel predetto modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai suoi dipendenti/collaboratori/consulenti/incaricati/prestatori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3. Il *Comune* manleva, fin d'ora, *EcoAmbiente* per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del *Comune* medesimo o di suoi dipendenti/collaboratori/consulenti/incaricati/prestatori.

4. Il *Comune* dichiara di possedere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Si obbliga, inoltre, a comunicare, pena la risoluzione automatica del contratto su richiesta/comunicazione formale di *EcoAmbiente*, ogni modifica/revoca delle autorizzazioni di cui sopra.

Art. 13 Registrazione del contatto

1. Il presente contratto potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.

2. Ai fini fiscali e di registrazione, si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 14 Foro competente

1. Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Salerno.

Art. 15 Referenti del contratto

1. Le Parti nominano, rispettivamente, un «*Referente del contratto*» chiamato alla gestione delle attività e degli adempimenti previsti nel presente atto, nonché all'interlocuzione ed alle comunicazioni tra le Parti medesime.

2. Il «*Referente del contratto*» per conto di *EcoAmbiente* è _____, posta elettronica certificata: _____@_____, posta elettronica ordinaria: _____@_____.

3. Il «*Referente del contratto*» per conto del *Contraente* è _____, posta elettronica certificata: _____@_____, posta elettronica ordinaria: _____@_____.

Art. 16 Modifiche del contratto

1. Fermo quanto prescritto nell'Art. 9, u.c., e nell'Art. 8, commi 3 e 4, eventuali modifiche al presente contratto sono consentite solo per mutuo consenso delle Parti ed andranno formalizzate per iscritto, sotto pena di nullità.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alla normativa generale vigente in materia ambientale ed alle norme del Codice civile.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

1. La *EcoAmbiente*, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato



dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tratterà i dati afferenti al *Comune* esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

2. Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al rapporto oggetto del presente contratto, con facoltà, solo ove strettamente necessario per tali adempimenti, di ostensione a terzi.

Il Comune di _____

EcoAmbiente Salerno SpA

*** **

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione sulle clausole di cui ai sopra riportati **ART. 2**, comma 2; **ART. 3**, comma 2; **ART. 4**, commi 2, 3, 5, 6 e 7; **ART. 5**, commi 1, 2, 3, 4 e 5; **ART. 6**, comma 3; **ART. 7**, comma 2; **ART. 8**, commi 3 e 4; **ART. 9**, commi 2, 3, 4 e 6; **ART. 10**, commi 1 e 2; **ART. 11**, comma 1; **ART. 12**, commi 3 e 4; **ART. 14**, comma 1; **ART. 15**, comma 1; **ART. 16**, comma 1, ritenendo – all'esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.

Salerno, li __/__/____

Comune di _____

EcoAmbiente Salerno SpA